



COMUNE DI ROVETTA
Provincia di Bergamo

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, con l'adozione della contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di illustrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs.118/2011, art.11, comma 5 e s.m.i., e del punto 9.11.1 dell'allegato 4/1, la Nota Integrativa al bilancio deve contenere:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile attuare la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Gli aggiornamenti al principio contabile della programmazione, All.4/1 del D.Lgs.118/2011, hanno introdotto disposizioni che integrano le precedenti informazioni.

Sono previsti i prospetti a/1, a/2 e a/3 relativi al risultato di amministrazione presunto che il DM 1° agosto 2019 ha reso obbligatori nel caso di applicazione al bilancio di quote dell'avanzo presunto. La nota integrativa deve, in tal caso, riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto, evidenziandone gli eventuali utilizzi anticipati effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili.

Sono richieste particolari informazioni per gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto.

A decorrere dal 2024 è stata introdotta un'altra importante modifica al principio contabile della programmazione volta a favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 ha infatti aggiunto il paragrafo 9.3.3 "Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni" al principio applicato All. 4/1, nel quale è descritto l'iter di predisposizione del bilancio di previsione, con l'indicazione dei compiti in capo ai vari soggetti coinvolti, al fine di consentire al Consiglio Comunale di giungere all'approvazione del bilancio entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento.

E' infatti previsto che gli enti locali possano avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio, quando previsto con apposito decreto del Ministero dell'Interno, solo se effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini e indicando nella delibera di approvazione dello stesso le motivazioni individuate tra quelle previste nel decreto ministeriale.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Si richiamano in particolare i seguenti principi contabili vigenti:

- i documenti del sistema di bilancio prendono in considerazione un orizzonte temporale di programmazione pari ad un triennio ma le previsioni di entrata ed uscita sono riferite ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (principio n. 1 - Annualità);
- il complesso delle entrate finanzia la totalità delle spese, solo nei casi di deroga espressamente previsti per legge alcune entrate sono destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (principio n. 2- Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali ad essa riconducibili in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa (principio n. 3 – Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse, così come tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni (rispetto del principio n. 4 - Integrità);
- la ricerca nei dati contabili di bilancio della rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio (principio 5 – Veridicità);
- i documenti sono predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa solo al primo esercizio, che si consegue tramite la valutazione dei principali flussi di risorse in entrata e delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).
- le previsioni del bilancio hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui lo stesso si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa, la funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (principio n.16 - Competenza finanziaria).

1.1. Le entrate

- IMU - le previsioni sono definite sulla base dei seguenti elementi: base imponibile attuale, aliquote in vigore che si intendono confermare, trend storico delle riscossioni, modifiche normative che incidono sul gettito con particolare riferimento alla possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente in relazione alle fattispecie individuate con decreto del MEF e all'obbligo di redigere il prospetto da allegare alla delibera di approvazione delle aliquote compilabile sul portale del federalismo fiscale;
- Addizionale IRPEF – le previsioni sono formulate entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo fiscale tenuto conto dell'aliquota unica stabilita, senza soglia di esenzione, pari al 6 per mille;
- TARI – il gettito è desunto dall'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024/2025, in attesa dell'approvazione, entro il 30 aprile 2026, del PEF del successivo periodo regolatorio in base alle disposizioni stabilite da ARERA;
- Proventi del recupero dell'evasione tributaria – tra le entrate tributarie sono previsti gli stanziamenti legati all'attività di accertamento, prevalentemente dell'IMU, e le relative sanzioni e interessi che vengono accertate con il criterio di cassa, in applicazione di quanto previsto dal D.L. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, viene effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Canone Unico Patrimoniale – la previsione di entrata è formulata sulla base delle tariffe approvate ai sensi dell'art. 1 commi 816-847 della Legge 160/2019, che ha sostituito dal 2021 i precedenti prelievi (TOSAP/COSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), la stima tiene conto dell'andamento delle riscossioni e del numero di autorizzazioni/concessioni in essere per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione pubblicitaria. È stata affidata in concessione, ad una società in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del CUP per la componente pubblicità incluse le affissioni;

- Fondo di solidarietà – la determinazione viene effettuata in base ai dati forniti dal Ministero dell'interno e resi disponibili sul portale della finanza locale, dove è indicata anche la quota di alimentazione al fondo stesso che rappresenta una trattenuta dal gettito IMU di competenza dell'Ente, si considerano gli incrementi/riduzioni previsti dalla normativa e la progressione del meccanismo perequativo;
- Fondo speciale equità livello dei servizi – dal 2025 le quote previste all'Interno del FSC per il potenziamento servizi sociali, l'incremento posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia e l'incremento del numero alunni disabili cui viene fornito il trasporto scolastico vengono assegnate ai comuni attraverso questo nuovo fondo che deve essere stanziato al titolo II dell'entrata e quantificato in base alle risorse disponibili e agli obiettivi assegnati;
- Fondo incremento indennità amministratori – le quote sono assegnate con decreto del Ministero dell'Interno a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori, è previsto l'obbligo di restituzione allo Stato dell'importo assegnato e non utilizzato, al momento, in assenza di un opportuno intervento normativo, per i comuni in cui vi era stata una rinuncia o riduzione delle indennità nei periodi precedenti all'incremento dall'anno 2026 è prevista la restituzione dell'intero contributo;
- Trasferimenti dello Stato – sono previsti i seguenti trasferimenti compensativi o spettanti per fattispecie specifiche di legge: compensativo IMU per immobili merce, compensativo per esenzione TASI, compensativo per esenzione IMU residenti all'estero, compensativi per minori introiti addizionale IRPEF, spettante per stima gettito ICI 2009/2010;
- Proventi dei servizi pubblici – tra i servizi erogati dal Comune si rilevano: i servizi generali di amministrazione, con rilascio di certificati, autorizzazioni, licenze, redazione contratti, l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, la gestione delle lampade votive ecc.. il cui gettito è stimato sulla base dell'andamento storico degli accertamenti effettuati negli ultimi esercizi;
- Fitti e canoni attivi – derivano dalla gestione di terreni, fondi rustici, fabbricati e strutture per i quali sono previsti introiti sulla base dei contratti di locazione o concessioni in corso;
- Altre entrate correnti – la previsione si basa sul gettito storicamente realizzato ponderato con il criterio della prudenza.
- Entrate in conto capitale – sono presenti: lo stanziamento dei permessi di costruire, che finanziano in prevalenza le manutenzioni ordinarie delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla normativa, un contributo agli investimenti da parte del BIM Oglio già concesso relativo a lavori che si effettueranno nell'esercizio 2026 e quindi reiscritto nell'esercizio di effettiva esigibilità e la quota di contributi agli investimenti di Regione Lombardia relativa al bando "Valli Prealpine" da riversare ai comuni convenzionati in quanto esigibile nel 2026 a seguito dell'utilizzo delle risorse già erogate;
- Anticipazione di cassa - è determinata in base alle attuali disposizioni di legge ed è destinata a fronteggiare eventuali temporanee esigenze di liquidità;
- Entrate per conto di terzi e partite di giro – corrispondono alle uscite e si riferiscono ad operazioni per le quali l'Ente non ha autonomia decisionale o discrezionalità operando esclusivamente per conto di altri soggetti.

1.2. Le spese

Le previsioni di spesa corrente tengono conto dei seguenti elementi:

- contratti in essere o che si prevede di attivare (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, manutenzione degli immobili e del verde ecc.);
- risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- costo dei servizi svolti tramite convenzioni con l'Unione comuni della Presolana o altri enti pubblici;
- richieste formulate dai responsabili, opportunamente riviste alla luce delle disponibilità e delle scelte dell'amministrazione indicate nel Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS);

Le previsioni spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici e con le risorse disponibili e comprendono: fondi per innovazione ufficio tecnico finanziati da risorse derivanti dagli incentivi tecnici, quote dei permessi di costruire destinati per legge all'abbattimento barriere architettoniche e al fondo per gli edifici di culto, spese per la realizzazione di un aula esterna c/o le scuole secondarie di primo grado finanziate dal contributo agli investimenti del

Consorzio BIM Oglio e importi da riversare ai comuni convenzionati per la realizzazione dei progetti del bando "Valli Prealpine" finanziati dal contributo agli investimenti di Regione Lombardia. Per quanto riguarda i fondi e gli accantonamenti si evidenzia che:

- Il fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, l'inserimento in bilancio è obbligatorio come stabilito dall'art. 166, D.lgs. 267/2000, l'importo stanziato di € 12.000,00 e rientra nelle percentuali indicate essendo pari allo 0,3796 per cento delle spese correnti originariamente iscritte in bilancio;
- per il primo esercizio è stanziato inoltre il fondo di riserva di cassa di €. 15.000,00, pari allo 0,2084 per cento delle spese finali di cassa previste in bilancio, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 166, comma 2-quater, del D.lgs. n. 267/2000;
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse stanziato nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili che possono giungere a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un meccanismo di progressività che dal 2021 dispone che l'accantonamento sia pari al 100% della media del non riscosso dei cinque anni precedenti, dove la media è calcolata considerando gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti registrati. È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio precedente, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Per il bilancio 2026/2028 il fondo è determinato assumendo gli incassi (competenza anno n + residui anno n+1) da rapportarsi agli accertamenti di competenza dell'anno n per le annualità 2020/2024, ultimo esercizio con rendiconto approvato.

In merito alle entrate da prendere in considerazione per il calcolo del Fondo, il principio contabile demanda al responsabile del servizio finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, che può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

L'analisi è stata svolta a livello di capitolo e le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o meno all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono di seguito dettagliate:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	FCDE	MOTIVAZIONE/NOTE
1005	Imposta comunale sugli immobili – accertamenti	SI	Nessuno stanziamento, tipologia di entrata in fase di esaurimento
1007/1	Imposta municipale propria – accertamenti	SI	Presente accantonamento
1009/1	Tributo per i servizi indivisibili – accertamenti	SI	Nessuno stanziamento, tipologia di entrata in fase di esaurimento
1025	TARSU	SI	Nessuno stanziamento, tipologia di entrata in fase di esaurimento
1040	TARES	SI	Nessuno stanziamento, tipologia di entrata in fase di esaurimento
1027	TARI (fino al 2017)	SI	nessuno stanziamento
1027/1	TARI	SI	Presente accantonamento
N.D.	Proventi sanzioni codice della strada	NO	Entrata non presente, la funzione di polizia locale è svolta, in base a convenzione, dall'Unione comuni della Presolana che si occupa della riscossione
3020	Proventi di centri sportivi	SI	Presente accantonamento
3022	Canone servizio lampade votive	SI	Non presente accantonamento perché a riscossione media è pari al 100%
3024	Proventi refezione scolastica per scuola primaria	SI	Entrata di nuova istituzione, calcolato accantonamento in base a principio di prudenza
3035	Canone per concessione servizio idrico integrato	NO	il servizio idrico integrato è gestito dalla Società Uniacque Spa, a

			capitale interamente pubblico, che versa un canone rapportato alle quote di ammortamento mutui ancora in capo ai Comuni soci
3038	Proventi per la distribuzione del gas	NO	Il servizio di distribuzione del gas è affidato a società alla quale è data in concessione la rete di distribuzione che versa un corrispettivo pari al 35% del vincolo dei ricavi
3062	Fitti reali di fondi rustici	SI	Non presente accantonamento perché a riscossione media è pari al 100%
3063	Fitti reali di fabbricati	SI	Non presente accantonamento perché a riscossione media è pari al 100%
3063	Canone Unico Patrimoniale	SI	Presente accantonamento
3065	Canoni per concessioni cimiteriali	SI	Presente accantonamento
3069	Proventi gestione del parco pubblico	SI	Non presente accantonamento perché a riscossione media è pari al 100%
3070	Proventi dei beni dell'ex ente comunale di assistenza	SI	Non presente accantonamento perché a riscossione media è pari al 100%
3145	Componenti perequative TARI	SI	Entrata di nuova istituzione, applicata stessa percentuale di accantonamento della TARI
3149	Introiti e rimborsi diversi	SI	Presente accantonamento

Per quanto riguarda il metodo di calcolo è stato assunto il metodo della media semplice. Si riporta il riepilogo del calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per il triennio 2026/2028 come risultante dai prospetti allegati al bilancio di previsione finanziario:

ANNO 2026	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
TOTALE GENERALE(***)	4.476.070,41	20.743,75	20.743,75	0,4634
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)	3.269.994,00	20.743,75	20.743,75	0,6344
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.206.076,41	0,00	0,00	0,0000

ANNO 2027	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
TOTALE GENERALE(***)	3.283.077,00	20.465,85	20.465,85	0,6234
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)	3.183.077,00	20.465,85	20.465,85	0,6430
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	0,0000

ANNO 2028	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
TOTALE GENERALE(***)	3.268.699	20.487,65	20.487,65	0,6268
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)	3.168.699,00	20.487,65	20.487,65	0,6466
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	0,0000

- Il Fondo garanzia debiti commerciali viene iscritto, a decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019) con deliberazione di Giunta, nella parte corrente del bilancio alla missione 20

- programma 03, su tale accantonamento non è possibile disporre impegni e pagamenti ed a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tale condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è inoltre obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenti un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (art. 1, c. 861), tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui vengono rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali (art. 1, c. 863).

Il comune di Rovetta, non trovandosi nelle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, entro il 31 gennaio 2026 si procederà alla comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti ed alla verifica dei tempi di pagamento 2025 e conseguentemente alla verifica della necessità o meno di accantonamento.

- Nel bilancio di previsione sono previsti specifici accantonamenti a fondi rischi e per spese potenziali quali ad esempio:

DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Indennità di fine mandato del Sindaco	1.648,00	1.648,00	1.648,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	-	-	-
Fondo rischi contenzioso	-	-	-
Fondo rischi altre passività potenziali	-	-	-

In applicazione al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D. lgs. 118/2011, punto 5.2, lettera i), le spese previste per l'indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Per le spese relative ai rinnovi contrattuali l'impegno è effettuato nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelle derivanti da

eventuali effetti retroattivi, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto l'ente può procedere ad accantonamenti annuali in appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione della quota accantonata del risultato di amministrazione. Nell'esercizio 2025 era presente l'accantonamento per il rinnovo del contratto 2022/2024 per il quale è stata firmata la preintesa l'11 novembre 2025, si aprirà a breve la trattativa per il rinnovo contrattuale 2025/2027 a seguito della quale si provvederà ad appositi accantonamenti.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. -punto 5.2 lettera h) in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo rischi". Le somme stanziata a tale fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Tale fondo non è stato costituito in quanto, sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi, non risultano in corso cause che comportino rischio di soccombenza con derivanti oneri a carico dell'amministrazione.

L'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo nel caso in cui una società in cui l'ente detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l'ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione.

Si segnala che la società Servizi Tecnologici Comuni - SE.T.CO. Holding s.r.l. di cui il comune detiene una partecipazione diretta pari al 12,73%, ha registrato nel 2024 una perdita di € 42.367,00 coperta mediante l'utilizzo degli utili a nuovo, nel 2024 è stata deliberata la messa in liquidazione della società stessa.

- Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	15.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie a carico di altre PA	15.000,00
TOTALE ENTRATE	15.000,00	TOTALE SPESE	15.000,00

Sono considerate "a regime" le entrate, potenzialmente non ricorrenti, derivanti da titoli abilitativi edilizi, da canoni per concessioni pluriennali e da accertamenti IMU – TASI con relative sanzioni ed interessi, in quanto gli stanziamenti previsti non sono superiori agli accertamenti degli esercizi precedenti realizzatisi con continuità e per importi consolidati (con eccezione dell'anno 2020 che è stato fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19).

2. Determinazione del risultato presunto si amministrazione ed elenco analitico delle quote vincolate e accantonate e relativi utilizzi

Il risultato presunto di amministrazione ammonta € 346.953,62 come risulta dall'apposita tabella allegata al bilancio di previsione finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 118/2011.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	553.726,67
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	1.941.256,58
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	10.202.414,87
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	10.966.465,98
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	-
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	60.466,97
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	3.556,07
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2026	1.794.955,18

+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	125.385,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	1.573.386,56
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	-
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 ⁽¹⁾	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	346.953,62

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 ⁽⁴⁾	120.768,04
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	-
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	-
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	-
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	-
	Fondo obiettivi di finanza pubblica ⁽⁵⁾	8.357,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	28.464,48
	B) Totale parte accantonata	157.589,52
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	70.605,04
	Vincoli derivanti da trasferimenti	4.317,52
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	9.542,35
	C) Totale parte vincolata	84.464,91
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	-
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	104.899,19
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 non prevede l'utilizzo di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto.

I prospetti a.1), a.2) e a.3) devono essere compilati obbligatoriamente, a partire dal bilancio di previsione 2021-2023, con riferimento al risultato presunto, solo se l'ente ne prevede l'applicazione al bilancio dello stesso.

Costituiscono quote accantonate del risultato di amministrazione:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
- gli accantonamenti per passività potenziali

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state determinate.

Le quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 sono indicate nell'elenco analitico delle risorse accantonate Allegato a/1).

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la Legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente con una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse a cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;
- derivanti da altri vincoli previsti ad esempio in disposizioni regolamentari, convenzioni ecc...

L'ordinamento contabile ammette la possibilità di applicare al primo esercizio del bilancio di previsione quote del risultato presunto di amministrazione, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, secondo limiti e modalità indicati dall'articolo 187 del TUEL.

Tale facoltà è ammessa per:

- a) fondi vincolati, sia derivanti da economie di spesa dell'esercizio precedente che da altre circostanze;
- b) fondi accantonati derivanti da accantonamenti dell'ultimo rendiconto approvato.

Nel prospetto di determinazione dell'avanzo presunto è richiesto di indicare le sole quote di avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, quote che devono trovare evidenza nel calcolo del risultato presunto, a garanzia della copertura della spesa.

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 sono indicate nell'elenco analitico delle risorse vincolate Allegato a/2).

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita da entrate in conto capitale accertate e corrispondenti economie di spesa che non hanno vincoli di specifica destinazione.

Non sono individuate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 risorse destinate agli investimenti come indicato nell'Allegato a/3).

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici e con gli altri investimenti programmati.

I proventi da titoli abilitativi sono previsti in base all'andamento storico e all'attività edilizia in relazione agli strumenti della programmazione urbanistica vigenti.

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sono previsti sulla base di contributi già concessi, o concedibili, in virtù di normative nazionali e/o locali vigenti o di apposite convenzioni.

L'utilizzo delle spese in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata.

Nel triennio 2026/2028 è previsto un totale di € per spese di investimento, così suddiviso:

Tipologia	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Programma triennale OO.PP.	-	-	-
Altre spese in conto capitale	1.126.076,41	18.000,00	18.000,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	1.126.076,41	18.000,00	18.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2025 E PRECEDENTI	-	-	-
TOTALE SPESE TITOLO II	1.126.076,41	18.000,00	18.000,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Alienazioni	-	-	-
Contributi da altre A.P.	1.106.076,41	-	-
Proventi permessi di costruire e assimilati	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Altre entrate Titoli IV e V	-	-	-
Accensione prestiti	-	-	-
Avanzo di amministrazione presunto vincolato	-	-	-
Entrate correnti destinate ad investimenti	4.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE TITOLI IV - V PER INVESTIMENTI	1.126.076,41	18.000,00	18.000,00
PRESTITI TITOLO VI	-	-	-
TOTALE	1.126.076,41	18.000,00	18.000,00

Pur sussistendo ampi margini per l'assunzione di prestiti, in base a quanto stabilito dall'art. 204 del TUEL e come evidenziato nell'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione per la verifica del rispetto dei vincoli di indebitamento, si ritiene opportuno il ricorso all'indebitamento in misura limitata.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche diverse da quelle connesse a spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro, quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2026/2028 non è stato quantificato né FPV di entrata né FPV di uscita, perché si provvederà a determinare l'FPV di spesa dell'esercizio 2025, e il conseguente FPV di entrata dell'esercizio 2026, con variazione di esigibilità entro il termine dell'esercizio in corso e in modo definitivo in con il riaccertamento ordinario, mentre per gli interventi di investimento finanziati nell'esercizio 2026 al momento si prevede che gli stessi saranno conclusi nell'esercizio e per la parte corrente l'eventuale FPV verrà definito in sede di gestione o di riaccertamento ordinario.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non risultano attivi contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

L'articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati.

Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Il Comune di Rovetta presenta i seguenti enti strumentali controllati:

- Fondazione casa dell'anziano Antonio Magri dove in base allo Statuto nomina quattro dei cinque componenti del Consiglio di amministrazione;
- Fondazione scuola materna Francesco Gallicciolli dove in base allo Statuto nomina sei dei sette membri del Consiglio di amministrazione.

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Il Comune di Rovetta possiede le seguenti partecipazioni dirette in società di capitali aggiornate alla data del 31/12/2024:

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Uniacque Spa	0,33%
Se.T.Co. Holding srl – in liquidazione	12,73%

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 23/12/2024 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. con ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2023 ed individuazione delle misure di razionalizzazione, nella delibera si ribadisce la messa in liquidazione sia di SETCO Servizi srl già prevista nella delibera di Consiglio comunale n. 36 del 23/12/2023 che di SE.T.CO Holding srl approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2024.

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

È stata assunta apposita deliberazione di Giunta comunale di conferma delle tariffe e delle aliquote relative ai servizi locali.

È stato determinato il tasso di copertura percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale che risulta pari al 52,02%.

La legge di bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento delle disposizioni relative al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, infatti dal 2019, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal TUEL, gli enti si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo" desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto (Allegato 10 al D.lgs. 118/2011).

La Legge di bilancio 2025 ha ora stabilito che per gli enti l'equilibrio è rispettato in presenza "di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi FPV, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio" (saldo positivo W2) da verificare in sede di rendiconto.

Il raggiungimento degli equilibri di parte corrente nel triennio 2026/2028 è stato conseguito utilizzando parte dei proventi dei permessi a costruire per il finanziamento delle spese correnti di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come consentito dalla normativa vigente, per un importo di € 84.000,00.

Sono state finanziate con risorse correnti (avanzo economico) spese in conto capitale per un importo di € 4.000,00.

Viene rispettato il dettato dell'art.162, comma 6, del D.lgs. 267/2000, che prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo.

La spesa per il personale attualmente in servizio consente, in via previsionale, di rispettare il limite stabilito dal comma 557/quarter della Legge 296/2006 relativo al contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, si provvederà ad ulteriore verifica a seguito del recepimento dei dati che verranno forniti dall'Unione comuni della Presolana per i servizi in convenzione.

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 40, 41, 42 e 43 del 23/12/2020 sono state approvate le convenzioni con l'Unione comuni della Presolana per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- messo comunale;
- SUAP;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;

Le citate convenzioni sono in scadenza al 31/12/2025 ma se ne prevede la riproposta almeno per l'anno 2026.

Le previsioni di spesa per i servizi elencati sono stimate sulla base di quanto previsto nelle rispettive convenzioni e dei costi sostenuti nell'esercizio in corso, tali importi andranno verificati con i riparti che verranno comunicati in seguito dall'Unione.

Si rileva che per la gestione di questi servizi viene comandato presso l'Unione comuni della Presolana il seguente personale dipendente del comune di Rovetta: n. 1 agente di polizia locale e n. 1 assistente sociale, per i quali l'ente provvede all'erogazione delle retribuzioni con relativi oneri riflessi ricevendo un corrispondente rimborso dall'Unione che provvede invece all'erogazione del trattamento accessorio e imputa i complessivi costi di personale allo specifico servizio.